

REGOLAMENTO (CE) N. 720/2009 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 884/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda i prezzi di riferimento, il calcolo delle spese finanziarie e l'ispezione materiale del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri ⁽²⁾, le modalità di calcolo delle spese finanziarie per le risorse mobilitate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti all'intervento richiedono la fissazione dei tassi di interesse applicabili in ciascun esercizio contabile.
- (2) La fissazione si basa sul tasso di interesse medio realmente sostenuto nel corso di un periodo di riferimento prestabilito, che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione su sua richiesta entro un certo termine. Per ragioni di uniformità, occorre che tale comunicazione venga effettuata mediante il modulo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.
- (3) Occorre ritenere che gli Stati membri che non rispondono alla richiesta della Commissione inviando la loro comunicazione nelle forme prescritte ed entro il termine stabilito non sostengono spese per interessi nel periodo di riferimento.
- (4) Per gli Stati membri che dichiarano nella loro comunicazione di non aver sostenuto spese per interessi nel periodo di riferimento, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico in detto periodo, occorre precisare il tasso di interesse da utilizzare per le spese finanziarie per le risorse che detti Stati membri devono mobilitare per l'acquisto dei prodotti.

- (5) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽³⁾, ha introdotto una distinzione tra prezzi di riferimento e prezzi di intervento. È pertanto necessario adeguare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 884/2006.
- (6) Il regolamento (CE) n. 670/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto all'intervento pubblico di frumento duro o di risone mediante gara e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 428/2008 e (CE) n. 687/2008 ⁽⁴⁾, ha introdotto nuove norme sull'ispezione materiale del riso. È pertanto necessario adeguare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 884/2006.
- (7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 884/2006.
- (8) Per ragioni di sana gestione delle misure di intervento che comportino l'ammasso pubblico, è opportuno che le modifiche relative alla distinzione tra prezzo di riferimento e prezzo di intervento si applichino a decorrere dal 1° ottobre 2009, data di inizio del nuovo esercizio contabile.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, IV, VI, VII, X e XII del regolamento (CE) n. 884/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti da 3 a 6 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2009.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 25.7.2009, pag. 22.

